

## **STATUTO della Associazione**

### ***“ERE - Empirical Research in Economics”***

#### **DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE – SCOPO – OGGETTO**

**art. 1)** E' costituita, in virtù dell'art. 18 della Costituzione Italiana e in base agli articoli 36 e seg. del codice civile, l'Associazione denominata ***“ERE - Empirical Research in Economics”***.

**art. 2)** Essa ha sede in Montevarchi (AR), Via E. De Nicola 9.

**art. 3)** Lo scopo primario dell'Associazione è quello di favorire la collaborazione tra giovani ricercatori nei settori dell'economia applicata e della microeconometria, al fine di individuare e reperire gli strumenti necessari per lo svolgimento di ricerche empiriche. L'Associazione, con la sua attività, intende rispondere a due problemi endemici nel mondo della ricerca italiano: a) l'assenza di strumenti adeguati per i giovani ricercatori che vogliono investire su progetti autonomi; b) la carenza di un'adeguata attenzione alla raccolta di database accessibili per finalità di ricerca scientifica.

A tal fine, l'Associazione si propone, senza alcun fine di lucro, di organizzare, gestire, sviluppare, promuovere attività di ricerca scientifica in economia applicata e microeconometria, nonché attività di istruzione, formazione e dibattito su temi d'interesse per i settori in questione.

**Art. 4)** L'Associazione ha come oggetto: a) la realizzazione per conto dei soci nonché di enti pubblici e privati di ricerche nel settore dell'economia applicata e della microeconometria; b) la realizzazione di database originali nei settori in cui effettua ricerche scientifiche, che possano essere resi accessibili a tutta la comunità scientifica e che quindi possano valorizzare e sviluppare l'attività di ricerca in tali settori.

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

**Art. 5)** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quota associativa e contributi degli aderenti;
- b) contributi volontari di soci e non soci;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali eventualmente intraprese;

h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

**Art. 6)** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 7)** L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

## **SOCI**

**Art. 8)** Sono soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e chiunque facendone richiesta al Consiglio, che ne valuterà l'accoglimento, dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione versando, all'atto di ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno; morte; indegnità deliberata dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni almeno 30 giorni prima della scadenza per le nuove adesioni saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

**Art. 9)** Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività dell'Associazione se compatibili con le disponibilità finanziarie dell'Associazione

**Art. 10)** Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'appartenenza all'Associazione. Possono, altresì, presentare proposte di modifica allo statuto che dovranno essere approvate dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

## **ORGANI**

**Art. 11)** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## **ASSEMBLEA**

**Art. 12)** L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria due volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo più uno dei soci, a norma dell'articolo 20 C.C.; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi in forma scritta ad un altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con le maggioranze previste dall'articolo 21 C.C..

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

**Art. 13)** Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito alle responsabilità dei consiglieri.

**Art. 14)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

**Art. 15)** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere i membri del Consiglio ed il Presidente dell'Associazione;

- b) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- e) delibera su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

## **CONSIGLIO**

**Art. 16)** Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre membri che rimangono in carica per la durata di due anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio nella prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale successiva.

Il Consiglio può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi col solo voto consultivo.

**Art. 17)** Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale ed a quanto ad esso demandato dalla legge o dal presente statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

**Art. 18)** Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) determinare il programma di lavoro dell'Associazione (anche attraverso l'individuazione dei gruppi di ricerca che dovranno portare avanti gli specifici progetti approvati), promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d) assumere personale;
- e) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- f) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

## **PRESIDENTE**

**Art. 19)** Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea contestualmente al Consiglio, e resta in carica due anni.

**Art. 20)** Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti presso imprese bancarie o uffici postali e a richiedere a terzi contributi.

Il Presidente è a capo del personale (nel caso ci sia).

Il Presidente provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

## **SCIoglimento**

**Art. 21)** L'Associazione si scioglie per la volontà dei soci. Il patrimonio sarà devoluto, in caso di scioglimento, ad Enti pubblici o privati aventi fini simili. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 22)** Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme contenute nel Codice Civile, nella Legge 266 del 1991, nel D.Lgs n.460/1997, nella Legge 383 del 2000, nonché a tutta la normativa vigente in tema di ONLUS ed enti non commerciali, alle decisioni prese dal Consiglio e alle vigenti disposizioni legislative in materia.